



DISCIPLINARE DI GARA PER LA GESTIONE DEI TIROCINI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE E ALL'AUTONOMIA DEI BENEFICIARI RDC IN MERITO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ATTUATIVO DEL REI E REDDITO DI CITTADINANZA NEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO ROMA 6.6.

CIG. 8438628020

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

COMUNE DI NETTUNO - Via Giacomo Matteotti, 37 - 00048 nettuno (Roma) Tel. 06988891
<http://www.comune.nettuno.roma.it> - pec: protocollogenerale@pec.comune.nettuno.it; nella qualità di Comune Capofila del Distretto RM 6.6. – Nettuno – Anzio.

Ufficio competente: Ufficio di Piano Distretto RM 6.6 - Nettuno-Anzio – mail:
giovanni.pastorelli@comune.nettuno.roma.it;

Informazioni sulla procedura di gara e quesiti: - Responsabile del Procedimento Dott. Giovanni Pastorelli- email: giovanni.pastorelli@comune.nettuno.roma.it

Articolo 1

Oggetto, durata e valore stimato dell'appalto

1. La presente gara ha per oggetto la gestione dei tirocini finalizzati all'inclusione sociale e all'autonomia dei beneficiari RDC in merito alla realizzazione del progetto attuativo del REI e reddito di cittadinanza nel distretto socio-sanitario ROMA 6.6. per un importo a base di gara pari a **€ 153.818,91 (centocinquantatremilaottocentodiciotto/91 Euro) onnicomprensivo degli oneri di Legge ed IVA inclusa**, per la durata di mesi **12** a decorrere dal verbale di avvio del servizio per l'espletamento del Servizio e l'utile d'impresa (preventivati dalla Stazione Appaltante).

L'importo complessivo - quale costo del personale derivante dall'applicazione del CCNL per i profili richiesti oltre ai costi relativi agli oneri di sicurezza, ai costi di coordinamento e gestione ed inclusivo dell'utile di impresa - è pari ad **€ 146.494,20 oltre IVA al 5% se dovuta, pari ad € 7.324,71**, per un valore globale dell'appalto pari ad **€ 153.818,91 Iva inclusa**.

L'importo di cui sopra è calcolato considerando che **€ 73.800 € non soggetti a ribasso** sono relativi al rimborso dei tirocini di inclusione per un numero di 41 beneficiari per 9 mesi, eventualmente prorogabili fino ad esaurimento della cifra non soggetta a ribasso pari a **€ 73.800**.

2. **L'importo posto a base di gara è pari ad € 72.694,20** escluso iva al 5% se dovuta quale compenso onnicomprensivo per la gestione del servizio nonché dall'utile d'esercizio, necessari alla garanzia di qualità del presente appalto per tutte le varie figure professionali previste all'art 10 del CSA., quale compenso orario.

3. Il servizio di durata di 12 mesi, decorrerà dalla data del verbale di avvio del servizio.

4. Opzione di proroga:

- Il Comune si riserva l'applicazione dell'art. 106, comma 11, D.Lgs. 50/16 – vincolandovi l'aggiudicatario – ove l'iter dell'innovato affidamento comporti il differimento della stipula del nuovo contratto per cause non imputabili all'ordinaria diligenza dell'Ente medesimo.

- L'ente appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto alle medesime condizioni e prezzi, per un periodo di durata pari a quella del contratto iniziale, subordinatamente all'adozione del decreto di assegnazione della quota servizi del Fondo Nazionale di Contrasto alla Povertà, stanziato per l'annualità successiva alla prima, previa comunicazione all'appaltatore mediante pec entro e non oltre i 15 giorni dalla scadenza del contratto originario.

5. Il contratto giunge a scadenza senza necessità di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

Il servizio verrà eseguito nel territorio distrettuale di Anzio e Nettuno.

Articolo 2

Requisiti di partecipazione alla gara

1. Alla gara possono partecipare i soggetti giuridici operanti nell'ambito di attività inerente l'oggetto della presente gara ed in possesso dei requisiti richiesti nel presente atto.

2. I soggetti giuridici che intendono partecipare alla presente gara dovranno presentare una documentazione a corredo delle offerte di cui all'articolo 7 del presente Disciplinare.

2 - bis. La stazione appaltante accetta il DGUE redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea. Il DGUE consiste in una autodichiarazione in cui l'operatore economico conferma di soddisfare le condizioni di cui all'art.85 del D.lgs. 50/2016.

2 - ter. La documentazione a corredo delle offerte di cui al comma 2 dovrà **a pena di esclusione:**

- essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente;

- essere corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento valido di identità del sottoscrittore e dovrà essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di seguito indicate, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e ii, attestante:

Quanto a **REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE E REQUISITI DI ORDINE GENERALE:**

a. nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara d'appalto **imprese individuali, società di persone, società commerciali, consorzi stabili ex art. 45, comma 2, lettera c) D.lgs. 50/2016, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 ex art. 45, comma 2, lettera b) D.lgs. 50/2016, essi dovranno essere in possesso di** iscrizione alla CCIAA per l'ambito di attività inerente l'oggetto della gara. Nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara d'appalto **raggruppamenti ordinari di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti** ex art. 45, comma 2, lett. e) D.lgs. 50/2016 non ancora costituiti tale dichiarazione deve essere resa, **a pena di esclusione**, da ciascuno dei soggetti giuridici costituenti il raggruppamento o il consorzio;

b. nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara d'appalto **società cooperative, consorzi di cooperative** costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modificazioni, **consorzi costituiti come società cooperative** ex art. 8 della legge n. 381/1991, l'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative;

c. di essere in regola con la normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di possedere i requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), numero 2), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

d. di non aver riportato una sentenza definitiva o un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati (art. 80, comma 1, D. Lgs 50/2016):

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o

tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007 n. 109 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti dei soggetti elencati dall'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, co.7, del codice penale, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

e. di non aver **cause di decadenza, di sospensione o di divieto** previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o un **tentativo di infiltrazione mafiosa** di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto (resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia; resta fermo altresì quanto previsto dall'art.34-bis, co. 6 e 7, del D.lgs. n.159/2011), con riferimento ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 (art. 80, comma 2);

f. di non aver commesso **violazioni gravi**, definitivamente accertate, **rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali**, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle

imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati. I motivi di esclusione di cui al co. 4 non si applicano quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande; in tali casi, allegare la documentazione comprovante l'estinzione, il pagamento o l'impegno (art. 80, comma 4);

g. di non essere in una delle seguenti situazioni (art. 80, comma 5, D. Lgs 50/2016):

- gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (art. 80, comma 5, lett. a);

- che sia sottoposto a fallimento o che si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o che abbia in corso nei propri confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli artt. 110 del Codice e 186-bis del R.D. n.267/1942 (art. 80, comma 5, lett. b);

- gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la integrità o affidabilità dell'operatore economico (elencati dall'art. 80, comma 5, lett.c);

- che l'operatore economico non abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80, comma 5, lett. c bis);

- che non abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni l'operatore economico comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa (art. 80, comma 5, lett. c ter);

- che l'operatore economico non abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato (art. 80, comma 5, lett. c quater);

- una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2, non diversamente risolvibile, determinata dalla partecipazione dell'operatore economico (art. 80, comma 5, lett. d);

- una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive (art. 80, comma 5, lett. e);

- sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f);

- presentazione nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (art. 80, comma 5, lett. f-bis);
- iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico (art. 80, comma 5, lett. f-ter);
- iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80, comma 5, lett. g);
- violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa) (art. 80, comma 5, lett. h);
- mancata presentazione della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero mancata autocertificazione della sussistenza del medesimo requisito (art. 80, comma 5, lett. i);
- pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (la circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio) (art. 80, comma 5, lett. l);
- rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, si profili una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, comma 5, lett. m);

S'intendono richiamate integralmente le disposizioni di cui all'art. 80, commi 10, 10-bis e 14 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

In ogni caso le cause di esclusione previste non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992 n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento (art. 80, comma 11 cit.).

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara ai sensi della lettera d) fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia (art. 80, comma 12 cit.).

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, comma 2, lettera d) e 48,

comma 8, D.lgs. 50/2016 i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi medesimi.

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi stabili ai sensi dell'articolo 45 lettera c), del D.Lgs.50/2016, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni e consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettera b) D.Lgs. 50/2016 i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre, che devono essere espressamente indicati secondo quanto previsto dal presente Disciplinare.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario avviene attraverso l'utilizzo della banca dati AVC Pass istituita presso l'A.N.AC. fino alla costituzione della Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Quanto a requisiti di **CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA:**

h. **un fatturato globale realizzato negli ultimi tre anni (2017,2018,2019), non inferiore al doppio del valore stimato dell'appalto, IVA esclusa;** nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti questi potranno cumulare i requisiti di cui al presente atto posseduti singolarmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati;

Quanto a requisiti di **CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE:**

i. **elenco dei principali servizi analoghi nel settore oggetto della gara effettuati complessivamente negli ultimi tre anni (2017,2018,2019), non inferiore al valore stimato dell'appalto IVA esclusa Tale elenco dovrà recare l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici e/o privati dei servizi elencati.** Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti questi potranno cumulare i requisiti di cui al presente atto posseduti singolarmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati;

j. **possesso delle seguenti certificazioni rilasciate da Organismi accreditati:**

• ISO 9001:2015 attestante il sistema di qualità aziendale (per servizi oggetto dell'appalto);
Nel caso di soggetti gruppo detto requisito dovrà essere posseduto da ciascun partecipante;

k. **per il personale utilizzato la ditta dovrà garantire lo svolgimento del servizio attraverso quanto disciplinato all'art. 10 del CSA;**

QUANTO AD ALTRI REQUISITI:

Ciascun partecipante dovrà rendere le seguenti dichiarazioni:

a. di impegnarsi ad affidare la direzione del servizio in caso di aggiudicazione ad un **coordinatore di progetto;**

b. di dichiarare di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, né di parteciparvi anche in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;

c. di dichiarare di non partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti e neanche in forma individuale qualora partecipi ad un consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni, o a un consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 partecipante alla medesima gara che dichiara di concorrere alla stessa per conto del predetto consorziato ai sensi dell'art. 3 del presente Disciplinare;

d. di non partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti e neanche in forma individuale qualora partecipi ad un consorzio stabile partecipante alla medesima gara che dichiara di concorrere alla stessa per conto del predetto consorziato ai sensi dell'art. 3 del presente Disciplinare;

e. nell'ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 45 lettera d) ed e) e art.48, comma 8, D.lgs. 50/2016 l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi indicato espressamente qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 45, lettera d) ed e), e art. 48, comma 8, D.lgs. 50/2016 fermo restando che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, sarà necessaria la specificazione delle parti in termini percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici che costituiscono o costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti.

Unitamente alle dichiarazioni di cui al comma 2 *ter* del presente articolo, dovrà, altresì, essere presentata una dichiarazione debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale del soggetto giuridico partecipante recante:

- a) l'accettazione espressa e senza riserva alcuna di tutte le norme previste e disposte dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- b) l'attestazione di aver preso visione della informativa sulla privacy allegata al bando di gara;
- c) le informazioni e i chiarimenti relativi alla gara in oggetto possono essere richiesti esclusivamente sull'area "comunicazioni" disponibile sul MePA;
- d) la manifestazione del proprio consenso al trattamento dei dati comunicati;
- e) l'indicazione del domicilio fiscale, del Municipio di appartenenza, della sede dell'Agenzia delle Entrate di competenza;
- f) indicazione della compagine societaria del soggetto concorrente, corredata dell'indicazione delle rispettive quote di partecipazione;

Articolo 2 bis

Regolarizzazione ex art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/16

1. In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la Stazione Appaltante attiverà il soccorso istruttorio.

1 bis. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

2. Per effetto di quanto sopra e limitatamente alle ipotesi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale, la stazione appaltante provvederà ad assegnare al concorrente un termine perentorio, non superiore a **dieci giorni**, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o gli elementi necessari, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

3. Nella seduta telematica pubblica successiva, il RUP eventualmente supportato dalla commissione procederà alla ammissione dei concorrenti i quali, avvalendosi del soccorso istruttorio, abbiano provveduto entro il termine assegnato a regolarizzare gli elementi o le dichiarazioni risultate omesse o carenti; in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti invece, si provvederà alla esclusione del concorrente dalla gara.

4. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui sopra. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Articolo 3

Raggruppamenti temporanei di concorrenti e Consorzi

1. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara **raggruppamenti temporanei di concorrenti** ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) e all'art. 48, comma 8, Dlgs 50/2016 le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà a corredo dell'offerta *ex* articolo 2 commi 2 ter, 3 del presente Disciplinare dovranno essere rese - **a pena di esclusione** - da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o si impegnano a costituire i raggruppamenti temporanei.

2. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara **consorzi ordinari di concorrenti** ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) D. Lgs 50/2016 la documentazione di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà a corredo della stessa *ex* articolo 2 , commi 2 ter, 3, del presente Disciplinare dovranno essere rese - **a pena di esclusione** - da ciascuno degli operatori economici che si impegnano a costituire i consorzi medesimi.

3. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara **consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro** costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni e **consorzi tra imprese artigiane** di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) D. Lgs 50/2016, il consorzio concorrente deve indicare se concorre in nome e per conto proprio o per conto di taluno dei propri consorziati; in questo ultimo caso, il consorzio deve indicare per quali consorziati il medesimo concorre alla presente gara; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà *ex* articolo 2, commi 2, 3, del presente Disciplinare dovranno essere rese - **a pena di esclusione** - dal consorzio stabile e da ciascun consorziato per il quale il consorzio ha dichiarato di concorrere.

4. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara **consorzi stabili** di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) D. Lgs 50/2016 il consorzio concorrente deve indicare se concorre in nome e per conto proprio o per conto di taluno dei propri consorziati; in questo ultimo caso, il consorzio deve indicare per quali consorziati il medesimo concorre alla presente gara; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà *ex*

articolo 2, commi 2 *ter*, 3 del presente Disciplinare dovranno essere rese - **a pena di esclusione** - dal consorzio stabile e da ciascun consorziato per il quale il consorzio ha dichiarato di concorrere.

5. Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, la documentazione di partecipazione deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi indicato espressamente e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti (art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/16) nonché la specifica indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici (art. 48, comma 4, D.Lgs. 50/16)

Articolo 4 **Avvalimento ex art. 89 D.Lgs. 50/2016**

1. Il soggetto giuridico partecipante, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 45 D.Lgs. 50/2016 può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c), del D. Lgs 50/2016, necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs 50/2016, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma precedente, il soggetto giuridico partecipante deve allegare - **a pena di esclusione** - dalla gara, la documentazione di cui all'art.89, comma 1, cit.:

a) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, D. Lgs 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia.

b) una dichiarazione sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'impresa ausiliaria attestante il possesso, da parte di quest'ultima, dei requisiti generali di cui all'articolo 2, comma 2-ter, del presente Disciplinare ossia il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/16;

c) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del soggetto giuridico partecipante, a firma del suo titolare o legale rappresentante o procuratore generale o speciale a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto con specifica indicazione analitica dei requisiti forniti e delle risorse stesse;

d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs. n. 50/16, né si trova in una situazione di controllo di cui all'art.2359 c.c. con una delle imprese che partecipano alla gara;

3. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

4. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente.

5. Il soggetto giuridico partecipante e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Articolo 5

Procedura di gara e criterio di selezione delle offerte

1. Ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 992 del 17.09.2020 la procedura di gara prescelta è la procedura aperta da esperire attraverso il ricorso al Mercato elettronico della P.A.
2. Il criterio di selezione delle offerte è il seguente: **offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016.
3. La presente gara d'appalto verrà, quindi, aggiudicata, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del **miglior rapporto qualità/prezzo**, al soggetto giuridico che avrà conseguito il punteggio complessivo più alto, risultante dalla somma del punteggio attribuito all'offerta tecnica e di quello attribuito all'offerta economica.

Articolo 6

Modalità di presentazione dell'offerta

I concorrenti interessati dovranno far pervenire la propria offerta con le modalità telematiche prevista dal sistema MEPA entro e non oltre le **ore 12:00 del giorno 14 OTTOBRE 2020**;

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata disponibile sulla piattaforma MePA predisponendo n° **3 buste virtuali**:

BUSTA 1 – “Documentazione amministrativa”;

BUSTA 2 – “Progetto tecnico”;

BUSTA 3 – “Offerta economica”.

Le offerte andranno sottoscritte con firma digitale del legale rappresentante o del soggetto munito di procura institoria.

La **BUSTA 1 “Documentazione amministrativa”** dovrà contenere la seguente documentazione:

- 1.** Modello DGUE redatto in conformità al modello di formulario approvato con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 **secondo il modello Allegato 1**, nell'ambito del quale dovranno essere indicati i **Requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 d. lgs. N. 50/2016** e i requisiti minimi di capacità tecnica ed economica richiesti dal presente Disciplinare;
- 2.** Copia di un documento d'identità, in corso di validità, del sottoscrittore;
- 3.** Dichiarazione di accettazione Protocollo di Intesa Comune di Nettuno/Prefettura di Roma –UTC, redatta **secondo il modello allegato 2**;
- 4.** Dichiarazione di accettazione del Patto di Integrità ai sensi della Legge 190/2012 art.1 comma 17, redatta **secondo il modello allegato 3**;
- 5.** Dichiarazione di non sussistenza di vincoli di parentela ai sensi della Legge 190/2012 art 1 comma 9 lettera E, redatta **secondo il modello allegato 4**;
- 6.** Dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., relativa alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 art. 3 c. 1, **secondo il modello allegato 5**;
- 7.** Iscrizione alla CCIAA per l'ambito di attività inerente l'oggetto della gara o all'Albo di pertinenza;
- 8.** ISO 9001:2015 attestante il sistema di qualità aziendale (per servizi oggetto dell'appalto);
- 9.** Elenco del personale proposto come da art. 10 del C.S.A.;
- 10.** PASSOE, da richiedere tramite il sito web dell'Anac sezione AVCPASS;
- 11.** In caso di avvalimento, all'interno della busta, dovranno essere inseriti tutti i documenti e le

dichiarazioni di cui all'art. 89 d.lgs. n. 50/2016 come da art. 4 del presente disciplinare di gara.

12. Dichiarazioni attestanti la **Capacità economica e finanziaria** ovvero:

Fatturato globale realizzato negli ultimi tre anni (2017,2018,2019), non inferiore al doppio del valore stimato dell'appalto, IVA esclusa;

13. Dichiarazioni attestanti la **Capacità tecnica e professionale** ovvero:

Elenco dei principali servizi analoghi di cui all'art. 2 lett. i del presente disciplinare. Ai fini di non dilatare eccessivamente il concetto di analogia si specifica che saranno considerati esclusivamente servizi domiciliari, residenziali o semiresidenziali prestati a favore del target d'utenza oggetto dell'appalto (anziani, disabili, disagio adulto).

Sarà motivo di esclusione la mancata presentazione **anche di uno solo** dei documenti di cui sopra da parte del partecipante, posto che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

In caso di partecipazione di consorzi o imprese raggruppate, all'interno della busta, dovranno essere inseriti tutti i documenti riguardanti la tipologia del consorzio/raggruppamento con tutte le indicazioni e dichiarazioni previste dagli articoli disciplinanti tali partecipanti dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal presente disciplinare di gara.

La BUSTA 2 “Progetto Tecnico” dovrà contenere un progetto tecnico dettagliato, in cui sia descritta la proposta metodologica e tecnica in relazione ai criteri di cui al successivo articolo 7 “Criteri di valutazione delle offerte” QUALITA' DEL PROGETTO.

Gli elaborati sopra descritti dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'impresa singola o della mandataria in caso di A.T.I. o di consorzio ordinario già costituiti ovvero di tutte le imprese in caso di A.T.I. non ancora costituita, in ogni singola pagina.

Il progetto e tutte le proposte del concorrente aggiudicatario verranno considerate parte integrante del contratto di esecuzione senza oneri aggiuntivi per il Comune.

Il progetto sopra descritto (A + B + C + D + E + F) dovrà essere redatto in un massimo di 20 facciate formato A4 (times new roman 12, interlinea non inferiore a 1,15).

La BUSTA 3 “Offerta economica”, modello allegato A, dovrà contenere la seguente documentazione:

L'offerta economica, redatta secondo quanto disposto dal modello allegato A alla piattaforma MePA, dovrà indicare in cifre ed in lettere il prezzo offerto “al ribasso” rispetto alla base d'asta stimata complessivamente in € **72.694,20 Iva esclusa**;

Oltre al prezzo offerto dovranno essere altresì indicati:

- gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/16);
- i propri costi della manodopera (art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/16);
- la percentuale di Iva applicata.

L'offerta economica non potrà essere, a pena di esclusione, condizionata, parziale, indeterminata o in aumento rispetto all'importo posto a base di gara.

N.B.

- in caso di raggruppamento o di consorzio già costituiti l'offerta, sia tecnica che economica, dovrà essere sottoscritta digitalmente dall'impresa mandataria – capogruppo;
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzi non ancora costituiti l'offerta, sia tecnica che economica, dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, da tutte le imprese che ne fanno parte e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli

stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario.

Articolo 7 Criteri di valutazione delle offerte

L'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, unitariamente intesa, valutata sulla base dei parametri congiunti prezzo (punti attribuiti: max 20) e qualità del progetto (punti attribuiti: max 80), ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett.a) d. lgs. 50/2016.

PREZZO - max. punti 20 -

Al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso rispetto al prezzo posto a base di gara, verranno attribuiti 20 punti; alle rimanenti offerte si assegnerà un punteggio applicando la seguente formula:

$$X = 20 * (P \text{ basso} / P \text{ offerta})$$

dove:

20 punteggio massimo attribuibile;

P basso: prezzo più basso offerto fra tutte le offerte pervenute;

P offerta: prezzo offerto per il servizio dal concorrente in esame;

L'attribuzione del punteggio relativo all'offerta economica verrà delegata ad una commissione giudicatrice utilizzando la funzione "Gestione avanzata del punteggio economico" presente sulla Piattaforma telematica di sistema.

QUALITA' DEL PROGETTO –max. punti 80-

Il punteggio relativo alla qualità del progetto verrà attribuito in ciascun criterio e sub criterio in maniera discrezionale da parte della Commissione giudicatrice secondo i coefficienti e punteggi di valutazione degli elementi e sotto elementi di seguito specificati:

| Elementi di valutazione qualitativi (punteggio discrezionale) | Max p.80 |
|--|-----------------|
| A) Qualità del progetto esecutivo del servizio | max p.15 |
| Qualità dell'analisi del contesto (Pertinenza delle informazioni e conoscenza del territorio) | 0-5 |
| Completezza e Coerenza interna (struttura e logica progettuale) | 0-5 |
| Coerenza esterna (rispondenza agli obiettivi del progetto di massima e ai vincoli del contesto) | 0-5 |
| B) Competenza e Qualificazione dell'organizzazione e degli operatori impiegati | max p.10 |
| Possesso di certificazioni e/o attestazioni nel campo disciplinato dal CSA | 0-4 |
| Consistenza, attinenza e rilevanza dell'esperienza formativa e professionale degli operatori impiegati | 0-6 |
| C) Consistenza e adeguatezza della dotazione iniziale di soggetti ospitanti | max p.15 |
| Consistenza numerica delle imprese ospitanti e dei posti disponibili in fase di avvio | 6 |
| Varietà dei settori di attività | 4 |
| Diffusione sul territorio zonale delle sedi operative | 5 |
| D) Appropriately organizzativa delle attività di orientamento e tutoraggio | max p.15 |
| Qualità dell'Approccio metodologico | 0-4 |
| Articolazione e Consistenza della copertura oraria | 0-6 |

| | |
|--|---------------------|
| Idoneità degli Strumenti proposti per l'attivazione e documentazione dei percorsi individuali | 0-5 |
| E) Affidabilità del sistema di monitoraggio e verifica dei risultati dei tirocini | max p.15 |
| Modalità di verifica dei risultati dei tirocini/percorsi individuali | 5 |
| Definizione degli strumenti, dei criteri e degli indicatori adottati per la verifica e valutazione degli esiti | 6 |
| Adozione di un protocollo validato per la valutazione e misurazione dell'attività dei destinatari | 4 |
| F) Valore aggiunto e migliorie | max p.10 |
| Servizi aggiuntivi e attività integrative offerte per la qualificazione e promozione dei percorsi di accesso al lavoro (ex: serv.per orientamento in uscita, formazione e/o supporto per ricerca attiva, stage etc.) | 0-6 |
| Apporto di risorse strutturali, strumentali e/o di rete rese disponibili a titolo gratuito | 0-4 |

N.B. Relativamente al punto F si precisa che gli interventi proposti devono essere chiari e dettagliati avendo cura di precisare termini, tempi e modalità di attuazione e dovranno essere integrate rispetto alla standard definito nel capitolato e non devono essere duplicature di quanto previsto nell'offerta presentata. In quest'ultimo caso non verranno valutate.

L'offerta tecnica verrà calcolata sulla base della seguente formula, di cui all'allegato "P" -punto a).4-, D.P.R. n. 207/2010:

$$C_{(a)} = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

$C_{(a)}$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno.

I coefficienti $V(a)_i$ sono determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari –per ciascun elemento/sub-elemento- secondo quanto di seguito specificato:

- giudizio ottimo coefficiente di attribuzione 1
- giudizio buono coefficiente di attribuzione 0,8
- giudizio più che sufficiente di attribuzione 0,6
- giudizio sufficiente coefficiente di attribuzione 0,5
- giudizio insufficiente coefficiente di attribuzione 0,2
- giudizio inadeguato coefficiente di attribuzione 0

I coefficienti $V(a)$ saranno determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari sulla base della maggiore o minore aderenza della proposta agli elementi specifici contenuti nell'elaborato tecnico. Si procederà poi a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

In relazione a quanto riportato nel periodo che precede, fermo quanto richiesto in dettaglio per ciascuno degli elementi di valutazione sopra indicati, l'elaborato dovrà pertanto conformarsi ai contenuti generali presenti nelle regole di gara lette complessivamente.

L'elaborato relativo all'offerta tecnica dovrà essere sottoscritto con firma leggibile e per esteso. Esso formerà parte integrante del contratto in caso di aggiudicazione. In caso di costituendi RTI e

Consorzi ordinari, la sottoscrizione dovrà essere apposta da tutti i componenti del costituendo raggruppamento.

Le offerte tecniche verranno riparametrate attribuendo il punteggio massimo di 80 a quella risultata migliore e proporzionando le altre.

Potranno accedere alla fase di valutazione delle offerte economiche le sole ditte che avranno riportato un punteggio tecnico riparametrato di **almeno 46/80 esimi**.

Articolo 8 Disposizioni antimafia

1. La stipulazione del contratto e l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto sono subordinate al pieno e più rigoroso rispetto della vigente legislazione antimafia.

2. La stazione appaltante acquisirà la documentazione antimafia (comunicazioni e informazioni antimafia) con la quale viene accertata l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 84, commi 2 3, del D.Lgs. 159/2011 nei confronti dell'aggiudicatario.

3. L'operatore economico aggiudicatario della presente gara d'appalto si impegna a comunicare immediatamente all'Amministrazione, ai sensi della normativa vigente in materia:

- i procedimenti o provvedimenti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/16 intervenuti successivamente alla stipulazione del presente contratto;
- ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

4. L'operatore economico aggiudicatario dell'appalto prende atto che, ove nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale, dovessero essere emanati i provvedimenti summenzionati ovvero dovessero venire meno i requisiti previsti per l'affidamento del servizio, il contratto stipulato si risolverà di diritto, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento di tutti i danni subiti.

Articolo 9 Modalità di svolgimento della gara

Si procederà alla creazione di una richiesta di offerta (RDO) aperta con aggiudicazione in favore dell'offerta più vantaggiosa con le modalità previste dal sistema.

Le offerte e la documentazione richiesta devono essere redatte e trasmesse al sistema in formato elettronico attraverso la piattaforma MEPA.

L'unico calendario e l'unico orario di riferimento per lo svolgimento della gara sarà quello generato dal sistema.

Il sistema rifiuterà le offerte telematiche presentate oltre i termini.

La fase di ammissione e di valutazione delle offerte, verrà effettuata secondo quanto indicato dal manuale d'uso del sistema di e-procurement per le Amministrazioni MEPA - Procedura di acquisto tramite RDO.

Nello specifico si precisa che:

A) Tutte le operazioni di gara avvengono in seduta telematica pubblica, fermo restando la pubblicità dell'esito dei singoli procedimenti ad eccezione:

- I. dell'analisi di dettaglio del contenuto delle dichiarazioni contenute nella Busta Amministrativa;
- II. della valutazione delle Offerte Tecniche;
- III. dell'eventuale procedimento di soccorso istruttorio;

IV. dell'eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse.

B) Allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal sistema ed oltre a non essere più modificabili o sostituibili sono conservate dal sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro. La procedura di aggiudicazione sarà dichiarata aperta il giorno **29 OTTOBRE 2020 alle ore 09.00** con le modalità previste dal sistema di e-procurement per le amministrazioni MePA. Il RUP, eventualmente supportato dalla commissione di gara nominata ad hoc procederà operando attraverso il sistema allo svolgimento delle seguenti attività:

1. Verifica della ricezione delle offerte presentate nei termini.
2. Verifica della firma digitale e apertura della documentazione amministrativa;
3. Verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella Busta contenente la documentazione amministrativa.

Le offerte tecniche e le offerte economiche resteranno chiuse a sistema e quindi il relativo contenuto non sarà visibile né dalla Commissione di gara né dai concorrenti.

Il RUP procederà quindi all'esame della documentazione presente nella Busta A – Documentazione Amministrativa; In caso di irregolarità formali non compromettenti la par conditio tra i concorrenti, il concorrente verrà invitato alla definizione del procedimento relativo all'eventuale soccorso istruttorio.

L'analisi di dettaglio nella documentazione una volta che essa risulti correttamente acquisita nel procedimento di gara potrà essere analizzata dal RUP in successive sedute riservate ai fini di controllo prima dell'emissione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara di cui all'art. 29 comma 1 del D.Lgs 50/2016.

Terminata la fase di ammissione ai sensi del citato articolo il Presidente di commissione procederà all'apertura (sblocco telematico) delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi.

La Commissione, in una o più sedute riservate, procederà all'esame del progetto tecnico ed all'attribuzione dei relativi punteggi secondo quanto stabilito dal presente Disciplinare.

Terminata la fase di valutazione delle offerte tecniche il RUP alla presenza della Commissione invierà, tramite l'area di comunicazione del sistema messo a disposizione dalla piattaforma, la comunicazione della data di apertura delle offerte economiche.

Il Presidente di commissione nel giorno come sopra comunicato procederà all'apertura (sblocco telematico) e visione delle offerte economiche dei concorrenti ammessi.

Successivamente ed in seduta riservata la Commissione procederà all'attribuzione dei relativi punteggi secondo la formula di cui al precedente articolo 8 provvedendo al loro inserimento sulla Piattaforma telematica nella sezione agli stessi riservata.

Dalla sommatoria dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica ed all'offerta economica verrà determinato automaticamente dal Sistema la graduatoria degli operatori economici e relativa classifica.

Articolo 10

Validità delle offerte e offerte anomale

L'offerta deve essere completa e formulata così come previsto nel presente disciplinare.

Saranno escluse dalla gara le offerte:

- pervenute oltre il termine perentorio indicato;
- sottoposte a condizioni;
- espresse in modo indeterminato o incompleto;
- espresse con riferimento ad altra offerta;

Le offerte hanno validità di 180 giorni dalla loro presentazione.

La Stazione Appaltante procederà alla valutazione della congruità delle offerte e alla loro eventuale anomalia, ai sensi dell'art. 97 comma 3 d.lgs n. 50/2016.

In caso di offerta apparentemente anomala, si procederà alle verifiche richieste secondo il disposto

del comma 4 e ss. stesso articolo.

Articolo 11 **Informazioni, chiarimenti e soccorso istruttorio**

Le informazioni e chiarimenti, ex art. 74, co. 4, D. Lgs n° 50/2016, relativi alla gara in oggetto possono essere richiesti, esclusivamente sull'area "comunicazioni" disponibile sul MePA **entro il termine perentorio di sette giorni prima** della data di scadenza della presentazione delle offerte.

Le richieste pervenute oltre tale termine non saranno soddisfatte.

Soccorso istruttorio:

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo DGUE o di allegato predisposto dal concorrente conforme con i requisiti di partecipazione richiesti, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente il termine perentorio non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Articolo 12 **Validità e durata delle offerte**

1. Le offerte dovranno essere segrete e incondizionate; saranno, inoltre, ferme e vincolanti per gli operatori economici concorrenti per almeno 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte e, comunque, per tutta la durata della gara, fino alla dichiarazione di aggiudicazione definitivamente efficace.

Articolo 13 **Garanzia definitiva**

1. Ai sensi dell'art. 103 D.Lgs 50/2016 l'operatore economico aggiudicatario dell'appalto, deve costituire una garanzia denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, D.Lgs 50/2016 pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di servizi e di forniture.

2. La costituzione della stessa è disciplinata dall'art. 103 cit., cui si rinvia.

Articolo 14 **Perfezionamento del rapporto contrattuale**

1. L'aggiudicazione è senz'altro impegnativa per l'impresa aggiudicataria, la cui offerta rimane vincolata per 180 giorni dalla data di svolgimento della gara, mentre non è tale per l'Amministrazione fino a quando non risulteranno perfezionati, ai sensi di legge, tutti i conseguenti atti. Nel caso che tale perfezionamento non avvenisse, la gara esperita sarà di nessun effetto e la ditta risultata aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per la mancata esecuzione dell'appalto.

2. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta (art.32, comma 7, D.Lgs. 50/16).

3. Il contratto di appalto si perfezionerà solo al momento della stipulazione dello stesso e non prima. Non vale a perfezionare il contratto la mera aggiudicazione definitiva attraverso la Piattaforma MePA dell'appalto. La suddetta aggiudicazione non ha valore di accettazione dell'offerta, ma costituisce un mero presupposto per poter procedere alla stipulazione del contratto, la quale resta, peraltro, subordinata al rispetto da parte dell'impresa aggiudicataria degli obblighi di legge e delle condizioni fissate nel presente Disciplinare.

4. Il contratto è stipulato con le formalità di cui all'art. 32, comma 14, D.Lgs. 50/16 entro 90 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva *ex art 32, comma 8, cit.* Il predetto termine è fissato in favore dell'Amministrazione che, pertanto, ha facoltà di abbreviarlo o di differirlo.

5. In casi di urgenza, nelle more dell'espletamento delle formalità occorrenti per la stipulazione del contratto, l'Amministrazione si riserva la potestà di disporre l'esecuzione del contratto in via d'urgenza sotto riserva di legge. Il rifiuto o l'opposizione ingiustificata da parte dell'aggiudicatario alla consegna anticipata determina la decadenza automatica dello stesso dalla aggiudicazione.

7. Nell'ipotesi di cui al comma precedente ed in ogni altra ipotesi di mancata stipulazione del contratto per causa imputabile all'aggiudicatario, l'Amministrazione potrà dichiarare unilateralmente, senza bisogno di messa in mora o di preavviso, la decadenza dello stesso dall'aggiudicazione e, conseguentemente, potrà procedere, salve le azioni per gli eventuali ulteriori danni subiti, a stipulare il contratto di appalto con l'operatore economico classificatosi come secondo nella graduatoria finale.

Articolo 15 **Oneri e spese**

1. Tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla presente gara d'appalto e tutti gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti al presente appalto, nessuno escluso, sono a totale ed esclusivo carico dell'aggiudicatario, ad eccezione della sola I.V.A. che è a carico dell'Amministrazione.

Articolo 16 **Prezzi contrattuali**

1. I prezzi offerti si intendono comprensivi di tutti gli oneri e le spese di cui al presente Disciplinare e sono presentati dagli operatori economici concorrenti alla stregua di calcoli di loro propria convenienza a tutto loro rischio e pericolo.

2. Tutti i prezzi del presente appalto sono fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto, essendo espressamente esclusa la revisione dei prezzi. L'esecutore del contratto non avrà, pertanto, alcun diritto di pretendere l'aggiornamento e/o la revisione dei prezzi contrattuali per aumento di costo di quanto necessario per l'esecuzione del rapporto contrattuale o per ogni altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo la presentazione dell'offerta, qualunque ne sia l'incidenza.

3. L'esecutore del contratto accetta il carattere aleatorio del presente contratto e rinuncia espressamente ad avanzare richieste di maggiori compensi a norma dell'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Articolo 17 **Vicende soggettive dell'offerente e dell'aggiudicatario**

1. Qualora i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino l'azienda o un ramo d'azienda ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l'affittuario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione sono ammessi rispettivamente alla gara, all'aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, anche in ragione della cessione, della locazione,

della fusione, della scissione e della trasformazione.

Articolo 18

Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per inadempimento dell'esecutore.

1. In caso di fallimento dell'esecutore del contratto o di risoluzione del contratto, l'Amministrazione potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta escluso l'originario aggiudicatario.
2. L'affidamento avviene alle condizioni di cui all'articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 19

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Pastorelli, Funzionario Responsabile Servizi Sociali del Comune di Nettuno.

Articolo 20

Disposizioni finali

- L'amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e conveniente per l'amministrazione. In caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione a norma del 2° comma dell'art. 77 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827;
- All'aggiudicatario verrà richiesta la polizza definitiva e le coperture assicurative secondo le modalità previste dal D.Lgs. 50/2016 ed ogni altro documento necessario per la stipula del contratto.
- L'aggiudicazione definitiva, mentre è vincolante per l'impresa aggiudicataria, impegnerà l'Ente solo dopo l'approvazione da parte dei propri organi e relativa intervenuta esecutività ex lege;
- La stazione appaltante esclude i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice dei contratti pubblici (D.Lgs n. 50/2016) e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali .

Il Responsabile Unico del Procedimento